

“Disposizioni di carattere tributario”

TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

IGIENE E SANITA'

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
3	Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, casa o pensioni per gestanti (art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie e art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854): 1) per le case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti: - se l'istituto ha non più di 50 posti letto - se l'istituto ha non più di 100 posti letto - se l'istituto ha più di 100 posti letto 2) per gli ambulatori e per gabinetti di analisi per il pubblico D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1 lettera e). Nota: <i>Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché siano diretti da medici. Sono ambulatori anche quelli annessi a case ed istituti di cura medico-chirurgica, allorché vi si erogano prestazioni sanitarie che non comportano ricovero o degenza. Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati esercitano la loro professione.</i> <i>Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.</i> <i>Gli ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della tassa.</i> <i>Sono esenti dal pagamento della tassa le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (L. 833/1978), gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché degli enti pubblici di assistenza.</i> <i>Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</i>	1445 3332 8328 280	723 1666 4165 140